

REGOLAMENTO (CE) N. 1933/2006 DEL CONSIGLIO**del 21 dicembre 2006****che revoca temporaneamente l'accesso della Repubblica di Bielorussia
alle preferenze tariffarie generalizzate**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

visto il regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate¹, in particolare l'articolo 20, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 980/2005, la Repubblica di Bielorussia (in seguito denominata "Bielorussia") è un paese beneficiario del regime delle preferenze tariffarie generalizzate della Comunità.
- (2) Il 29 gennaio 2003 la Confederazione internazionale dei sindacati liberi (CISL), la Confederazione europea dei sindacati (CES) e la Confederazione mondiale del lavoro (CML) hanno rivolto una domanda congiunta alla Commissione affinché si proceda ad un'inchiesta, a norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 2501/2001, del 10 dicembre 2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2004 - Dichiarazioni concernenti il regolamento del Consiglio relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2004², in

¹ GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.

² GU L 346 del 31.12.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 980/2005.

merito alle presunte violazioni della libertà di associazione e del diritto di contrattazione collettiva in Bielorussia.

- (3) La Commissione ha esaminato tale domanda in consultazione con il comitato delle preferenze generalizzate ed ha deciso, con decisione del 29 dicembre 2003¹, di avviare un'inchiesta. Sono state richieste informazioni alle parti interessate tramite la pubblicazione di un avviso².
- (4) Le autorità della Bielorussia sono state ufficialmente informate dell'apertura dell'inchiesta. Esse hanno negato ogni violazione delle convenzioni n. 87 (concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale) e n. 98 (concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva) dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).
- (5) Le informazioni raccolte dalla Commissione nel corso dell'inchiesta condotta in consultazione con il comitato delle preferenze generalizzate hanno confermato tuttavia l'esistenza di violazioni gravi e sistematiche della libertà di associazione e del diritto di contrattazione collettiva previsti dalle convenzioni nn. 87 e 98 dell'OIL. Tra l'altro, la Commissione ha appreso che l'OIL ha esaminato la situazione in Bielorussia relativamente a queste due convenzioni ed ha avviato la propria indagine nel novembre 2003. Da tale indagine è scaturita la relazione della commissione d'inchiesta dell'OIL del luglio 2004 contenente dodici raccomandazioni sull'adozione di misure specifiche intese a migliorare la situazione in Bielorussia. La Bielorussia è stata sollecitata a mettere in atto tali raccomandazioni entro il 1° giugno 2005, senza alcun esito. Sulla base di tali informazioni e delle proprie osservazioni, la Commissione ha ritenuto giustificata la revoca temporanea del regime preferenziale.

¹ Decisione 2004/23/CE della Commissione, del 29 dicembre 2003, relativa all'apertura di un'inchiesta, a norma dell'articolo 27, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio sulla violazione del diritto di associazione in Bielorussia (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 90).

² GU C 40 del 14.2.2004, pag. 4.

- (6) Il 17 agosto 2005 la Commissione ha deciso di procedere al controllo e alla valutazione della situazione dei diritti del lavoro in Bielorussia¹. L'annuncio dell'apertura del periodo di sei mesi di controllo e valutazione² conteneva anche una dichiarazione dell'intenzione della Commissione di presentare al Consiglio una proposta di revoca temporanea delle preferenze commerciali, a meno che, entro la scadenza di tale periodo, la Bielorussia non s'impegnasse ad adottare le misure necessarie per conformarsi ai principi enunciati nella dichiarazione dell'OIL del 1998 relativa ai principi e diritti fondamentali sul lavoro, come indicato nelle dodici raccomandazioni contenute nella relazione della commissione d'inchiesta dell'OIL del luglio 2004. Le autorità bielorusse sono state informate ufficialmente di tale decisione e di tale annuncio.
- (7) La Bielorussia non ha mantenuto l'impegno richiesto entro il periodo di controllo e di valutazione di sei mesi, né, come indicato in appresso, nei mesi successivi. Il 30 marzo 2006, invece, le autorità bielorusse hanno presentato alla Commissione una relazione sullo stato dei diritti della libertà di associazione nel paese. La Commissione ha esaminato tale relazione, ma è giunta alla conclusione che essa non conteneva elementi di prova sufficienti di un impegno.
- (8) Nel frattempo, il consiglio di amministrazione dell'OIL ha adottato la relazione di controllo del comitato della libertà sindacale (CLS) nel marzo 2006, in cui il CLS sottolineava l'effettivo aggravarsi dello stato dei diritti sindacali in Bielorussia ed invitava le autorità bielorusse ad adottare senza indugio misure concrete.
- (9) Inoltre, la Commissione ha ricevuto una comunicazione in data 16 maggio 2006 dalle autorità bielorusse sullo stato dei diritti della libertà di associazione in Bielorussia. Come per la relazione del 30 marzo 2006, dopo un'accurata analisi la Commissione è giunta alla conclusione che quest'ultima relazione non ha rivelato alcun indizio di un impegno, né alcun segnale convincente di un miglioramento della situazione. La stessa valutazione della situazione in Bielorussia della commissione OIL per l'applicazione delle norme della Conferenza internazionale del lavoro compare nella relazione del giugno 2006, in cui essa ha deplorato la persistenza del governo bielorusso nel non attuare le raccomandazioni e ha

¹ Decisione 2005/616 della Commissione, del 17 agosto 2005, relativa al controllo e alla valutazione della situazione dei diritti del lavoro in Bielorussia in vista della revoca temporanea delle preferenze commerciali (GU L 213 del 18.8.2005, pag. 16).

² GU C 240 del 30.9.2005, pag. 41.

sottolineato la necessità di misure rapide per poter constatare progressi reali e tangibili. Dal canto suo, la Conferenza internazionale del lavoro del giugno 2006, organizzata sotto l'egida dell'OIL, ha identificato la mancata attuazione delle dodici raccomandazioni, che la Bielorussia continua ad ignorare dal 2004, come un caso di persistente inadempienza. Tale eccezionale qualifica viene applicata solo in casi molto gravi di non rispetto sistematico di una convenzione ratificata.

- (10) La Commissione ha scrupolosamente analizzato i recenti sviluppi della situazione in Bielorussia, tra cui una lettera della Bielorussia del 14 ottobre 2006, presentata alla Commissione il 17 ottobre 2006. Invece di attestare un impegno effettivo o di fornire prove manifeste di un miglioramento della situazione, la lettera ribadisce possibili intenti, ma non contiene alcuna indicazione circa un'attuazione effettiva dei principi delle convenzioni nn. 87 e 98 dell'OIL. Le violazioni dei principi sanciti dalle convenzioni nn. 87 e 98 dell'OIL persistono.
- (11) Alla luce di quanto sopra, il regime preferenziale per i prodotti originari della Bielorussia dovrebbe essere revocato temporaneamente, fino a quando non sia deciso che le ragioni che giustificano tale revoca temporanea non sussistono più.
- (12) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore sei mesi dopo la sua adozione, a meno che non sia deciso che le ragioni che lo giustificano non sussistono più,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regime preferenziale per i prodotti originari della Bielorussia di cui al regolamento (CE) n. 980/2005 è temporaneamente revocato.

Articolo 2

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su una proposta della Commissione, ripristina il regime preferenziale per i prodotti originari della Bielorussia qualora cessino le violazioni della libertà di associazione e del diritto di contrattazione collettiva in Bielorussia.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA
